

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2026



LE NOVITÀ in sintesi

Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore **nuove regole** sulla previdenza complementare introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.



Le modifiche riguardano soprattutto:

- adesione automatica per i lavoratori alla prima occupazione;
- conferimento del TFR;
- nuove modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari.

ADESIONE AUTOMATICA per chi è alla prima occupazione

I lavoratori dipendenti del settore privato alla prima occupazione saranno **iscritti automaticamente** a una forma di previdenza complementare. Se il CCNL non prevede un fondo di riferimento, si attiverà l'iscrizione automatica al fondo Cometa.

L'adesione scatterà dal primo giorno di assunzione, insieme a tutti i vantaggi della previdenza complementare.

Il lavoratore di nuova occupazione potrà comunque rinunciare entro 60 giorni.

Con l'adesione, il TFR maturando viene destinato al fondo pensione.

L'adesione comporta anche il versamento del contributo aggiuntivo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo applicato. È una quota di salario aggiuntivo, ottenuta grazie alla contrattazione collettiva.

Scatta anche il contributo del lavoratore, se previsto dal contratto collettivo.

Per chi non è alla prima assunzione, vale la scelta già fatta in passato: non ci sarà l'obbligo di scegliere nuovamente, ma la scelta precedente potrà essere comunque modificata. Ciò significa che chi in passato risultava già iscritto al fondo pensione e versava, in tutto o in parte, il TFR, sarà iscritto automaticamente anche con il nuovo lavoro. Se non versava il TFR al fondo pensione, l'automatismo non opera. Se il lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro, in passato aveva scelto di lasciare il TFR in azienda o nel fondo di tesoreria INPS, continuerà a lasciarlo in azienda o nel fondo di tesoreria.

Ai contratti di durata fino a due mesi, non si applica l'adesione automatica.



Cambiano le PRESTAZIONI FINALI

Dal 1° luglio 2026 aumentano le possibilità di utilizzo del montante accumulato nel fondo pensione.



Il montante rimane comunque liquidabile tutto in capitale, al momento del pensionamento, per chi non raggiunge un certo importo soglia accumulato, che cambia in base a genere ed età di pensionamento. Rivolgiti al tuo fondo o alla CGIL per conoscere gli importi soglia esatti caso per caso.

Resta fermo che la previdenza complementare ha una **finalità previdenziale**: la prestazione principale continua a essere pensata per integrare la pensione pubblica.

Nuove forme di RENDITA

La riforma introduce maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione.

Oltre alla rendita vitalizia tradizionale, saranno possibili anche:

- rendite temporanee, per un periodo definito;
- prestazioni frazionate o programmate, cioè erogazioni distribuite nel tempo;
- combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva.

Queste nuove modalità possono aiutare ad adattare la prestazione alle diverse esigenze delle persone.



TUTELE sulle nuove prestazioni

Le nuove forme di erogazione saranno sottoposte ai limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già previsti per le prestazioni pensionistiche complementari.

In questo modo viene rafforzata la tutela del risparmio previdenziale accumulato nel fondo.

INFORMARSI DIVENTA ANCORA PIÙ IMPORTANTE

Rivolgiti al tuo delegato sindacale o direttamente alla sede della CGIL più vicina, per conoscere il fondo pensione previsto dal tuo contratto e il vantaggio economico della tua adesione.